



COMUNE DI SCOPELLO

C.F.:82002050027
P.I.:00482050028

Via Mera n. 3 – 13028 Scopello (VC)

tel. 0163/731011 - fax. 0163/71173 – mail "scopello@cert.ruparpiemonte.it" –
www.comune.scopello.vc.it

Scopello, li 21 dicembre 2013

Prot. 3855

Al Sig. Sindaco
Ai Sigg.ri Consiglieri

LORO SEDI

Oggetto: Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico.

Il 20.4.2013 è entrato in vigore il D.Lgs. 14.3.2013, n. 33, recante: *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* che ha reso obbligatoria per tutte le pubbliche amministrazioni la pubblicazione sul sito istituzionale di numerosi documenti ed informazioni riguardanti, tra l'altro, i componenti degli organi politici. La disciplina è contenuta nell'art. 14 (allegato in calce) e nella delibera della A.N.A.C. n. 65 del 31 Luglio 2013, rinvenibile sul sito www.civit.it

Al fine di rendere più semplici ed omogenee le dichiarazioni da effettuare, l'Ufficio Segreteria ha provveduto alla predisposizione di un modello di dichiarazione, allegato alla presente, che ripercorre punto per punto le disposizioni di legge richiamate.

Alla luce di quanto sopra, si richiede alle SS.LL. di far pervenire, con cortese urgenza, e comunque entro il 13 Gennaio 2014, all'Ufficio Segreteria la dichiarazione sul modello allegato, compilata e firmata, corredata da fotocopia della carta di identità e curriculum, al fine di poter provvedere all'inserimento dei dati sul sito istituzionale del Comune, nella sezione appositamente dedicata, unitamente alle informazioni relative ai compensi corrisposti dal Comune ed agli incarichi conferiti, già in possesso dell'ente.

Distinti saluti.



Il Segretario Comunale

Federica Sementilli
Dott.ssa Federica Sementilli

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni: a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; b) il curriculum; c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7. 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.